

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01408/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2022, proposto da

Giorgio Pietro, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Armenise, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Clarizio Rosa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale n. 2 del 09 maggio 2022 della Commissione esaminatrice ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente, e, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso nella parte in cui non prevede che, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, con il conseguente

diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore (1,50) sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso (cfr.doc.1);

- della determina n. 1083 del 03.11.2022 del Registro delle Determina pubblicata in data 03.11.2022 ad oggetto "D.D.1250/2021 e 1371/2021- Concorsi per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 14 area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy Regionali), Profilo Professionale "Specialista tecnico di Policy", ambito di ruolo "Politiche Internazionali", di n. 2 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori. Nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente, attribuendo all'odierno ricorrente punti 23,625 in luogo di 25,125, pur se in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (cfr.doc. 2 grad. defin.);

- se necessario, degli atti di convocazione e di assegnazione sedi;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

- ove occorra, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente, e, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, del bando di concorso nella parte in cui non prevede che, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale del sopra citato bando di concorso pubblicato nella G.U. n.103 del 28 dicembre 2021, con particolare riferimento all'artt. 2 e 7 del predetto bando lett. a, con il conseguente diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore (1,50) sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

- di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto

l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 1,50 per il titolo di studio costituito dal Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso rispetto alla mini laurea triennale richiesta per l'accesso al concorso;

- per la conseguente declaratoria di illegittimità del *modus operandi* della P.A. in relazione alla errata valutazione del titolo indicato e posseduto dal ricorrente;
- con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione del titolo, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito, più precisamente il riconoscimento della giusta posizione n. 39 (anche in virtù dell'art. 8 comma 2 lett. s) anziché l'attuale illegittima n. 78.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente espone in particolare che:

- ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia con il bando n. 14, di cui in epigrafe, per la copertura di n. 2 unità di personale - “Specialista tecnico di policy” - ambito di ruolo “Politiche internazionali”;
- *L'art. 2 del bando di concorso, intitolato “Requisiti di ammissione al concorso”, richiede, tra gli altri titoli accademici, alternativamente, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, “il possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in*

*Giurisprudenza; ovvero laurea specialistica (LS) ovvero laurea magistrale (LM)
in: LMG/01 Giurisprudenza;*

- L'art. 7 del medesimo bando di concorso, concerne invece la valutazione dei titoli aggiuntivi posseduti dai candidati.

In particolare, la disposizione in esame ha previsto l'attribuzione di ulteriori punti per i titoli aggiuntivi posseduti dai concorrenti, da sommarsi al punteggio complessivo finale risultante all'esito positivo della prova scritta, così ripartiti: "a) sino a punti 1,50 per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso;

b) punti 1,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;

- nella domanda di partecipazione, il ricorrente ha indicato il possesso dei seguenti titoli:

a) diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, vecchio ordinamento a ciclo unico, conseguito in data 05.11.2003 presso l'Università degli Studi di Bari;

b) abilitazione alla Professione di Avvocato, di cui all'art. 7, lett. b) del bando.

Ragion per cui, avrebbe avuto diritto al riconoscimento del seguente punteggio:

a) per Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento a ciclo unico): punti 1,50 rispetto alla laurea triennale richiesta per l'accesso al concorso;

b) per Abilitazione all'esercizio della Professione Forense: punti 1, per un punteggio complessivo, relativamente ai titoli posseduti, pari a punti 2,50.

Successivamente, il ricorrente ha superato la prova scritta, conseguendo il punteggio di 22.625;

- deduce che in ragione dei titoli posseduti e del punteggio riportato nella prova scritta, il ricorrente avrebbe dovuto conseguire il punteggio finale di 25,125, assicurandosi così una migliore posizione in graduatoria e dunque di poter beneficiare con priorità di eventuali scorrimenti della medesima. Il ricorrente, infatti, passerebbe dalla posizione n. 78 alla posizione n. 39 della graduatoria in

applicazione anche dell'art. 8 c. 2, lett. S del bando di concorso n. 14. Invece, nell'attribuzione del punteggio finale, al ricorrente non sono stati assegnati punti 1,50 cui aveva diritto per aver conseguito il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, che costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale (minilaurea).

Il ricorrente impugna gli atti di cui in epigrafe, incluse, ove occorra e nei limiti dell'interesse, le previsioni del bando; chiede l'accertamento del suo diritto a vedersi riconosciuto l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 1,50 per il titolo di studio costituito dal Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso rispetto alla mini laurea triennale richiesta per l'accesso al concorso; la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.A. in relazione alla errata valutazione del titolo indicato e posseduto dal ricorrente; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione del titolo, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito, più precisamente il riconoscimento della giusta posizione n. 39 (anche in virtù dell'art. 8 comma 2 lett. s) anziché l'attuale illegittima n. 78.

Lamenta, in definitiva, la mancata attribuzione, per il titolo di studio sopra indicato, dell'ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea vecchio ordinamento a ciclo unico in giurisprudenza.

Rilevato che:

- il ricorrente, collocatosi, come detto, al posto n. 78 della graduatoria finale de qua approvata con la determinazione dirigenziale n. 1083 del 3 novembre 2022 (con

punti 23,625), otterrebbe, in caso di esito favorevole del gravame, ulteriori punti 1,5; in questo modo conseguirebbe il punteggio di 25,125, che gli consentirebbe di raggiungere altri tre candidati collocatisi con pari punti (25,125) nei posti da 39 a 41 della graduatoria, approvata con la succitata determinazione dirigenziale n. 1083 del 3 novembre 2022;

- il ricorrente ha notificato il ricorso a un altro concorrente, in posizione peggiore (n. 77) nella graduatoria, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1083 del 3 novembre 2022, che sarebbe sopravanzato in caso di esito positivo del presente gravame;

- il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro;

- occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro (che dovranno essere nominativamente individuati dal ricorrente) che si trovano in posizione peggiore rispetto a quella del ricorrente, i quali precedono il ricorrente medesimo nella graduatoria generale e che potrebbero essere equiparati o da lui superati qualora venissero accolti i profili di censura dedotti;

Preso atto della richiesta di notifica per pubblici proclami formulata a verbale dal ricorrente e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla;

Ritenuto opportuno disciplinarla con le seguenti modalità:

A)- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito

(2022) nella sezione “Ricerche ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “TAR Puglia - Bari” della sezione “TAR ”;

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso e dell’anno di deposito (2022) nella sezione “Ricerche ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “TAR Puglia - Bari” della sezione “TAR”;

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente lettera B);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento

denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 5 giugno 2024 e, nelle more, dispone l’integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO